

*«Ubi non est ordo, ibi est confusio»*

---

# Le comunità rurali del Trentino fino al termine dell'antico regime

nella documentazione d'archivio


©Provincia Autonoma di Trento








**BASSA  
VALSUGANA  
FIEMME  
PRIMIERO**




# ROVERETO VALLAGARINA ARCO




# VAL DI LEDRO

## GIUDICARIE LODRON



# VAL DI SOLE GIUDICARIE




TRENTO  
PIANA  
ROITALIANA  
VAL DI  
CEMBRA  
VAL DI NON

# GLI STATUTI

---

L'età del diritto comune (secoli XII-XVIII) fu caratterizzata dalla supremazia del diritto romano (giustiniano e canonico), che fungeva da cornice dottrinale con funzioni suppletive nei confronti dei numerosi statuti locali (fonti di 'diritto proprio').

# LO STATUTO DI TRENTO NELL'EDIZIONE CLESIANA DEL 1528



Der Fürstlichen Graffschaft  
Tirol Landordnung.



Mit Kayserlicher Maiestat / vnd  
Fürstlicher durchleüchtrigkeit von  
Osterreich ꝛc. gnad vn̄ Freibaiten.

Tyrolische  
Landesherrliche  
Bücherrol  
Illustration


LA  
LANDESORDNUNG  
TIROLESE

DEL 1526

# ALTRI STATUTI PER LA MATERIA CIVILE E CRIMINALE



*Pergine - 1511*



*Ledro - 1777*



*Statuto delle tre giudicature di Ivano,  
Telvana, Castellato - 1721*

# LE CARTE DI REGOLA


---

Antichi documenti normativi attraverso cui le comunità trentine, dal medioevo agli inizi dell'Ottocento, regolarono da sé lo sfruttamento delle risorse naturali e organizzarono la propria vita civile.

Brez - 1603



Sfruz - 1539



Scurelle - 1552



Cognola - 1672




Roncegno - 1742





# LA CHIUSA CON LE SOTTOSCRIZIONI NOTARILI




Vigalzano di Pergine -  
1519

Vigolo Vattaro -  
1564-SEC. XVIII

## L'APPROVAZIONE VESCOVILE



# L'APPROVAZIONE DELLA CASA D'AUSTRIA



Scurelle - 1552

# IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ

---

©Provincia Autonoma di Trento

Del modo di Conuocar, e congregar la  
Regola. Cap. 7. -

VII.

Tutte le Regole, che farano conuocate, debbano con-  
gregarsi, e farsi nel luogo solito, e secondo l'  
antica obseruanza, alla Casa Communale,  
giacente al Campo della Croce, presso il suono della  
Campana, ou' gli interessi communali. E duranno concludere  
colli interuenti almeno di chui Terzi delli Auomini della Regola.

Dell' obseruatione de' Decreti della  
Regola. Cap. 8. -

VIII.

Tutto quello sarà stabilito dalla maggioranza  
de' voti del Corpo di Regola, e conueniente  
il Beneficio, et interesse communale, in quan-  
to si può scindere la sua authorità, debba  
essere inuiolabilmente obseruato, et eseguito.

CONVOCAZIONE  
DELLA REGOLA

E RISPETTO  
DEI DECRETI

Meano -1623/1779

# LA 'REGOLA GRANDA' O REGOLA GENERALE

Rubrica della Regola Granda  
Cap.º 4º

Statuimo, che il giorno, nel quale si farà la Regola  
granda, e generale sotto la seconda Domenica  
di Giugno li uomini del monte di Roncegno, sijn-  
no tenuti. Liome per avanti sono sempre stati  
obligati a presentar un giurato, il quale debbia  
habitare nella villa di Roncegno, et il medesimo  
debano fare quelli della Villa, giusto il nostro  
solito, e darli il giuramento dal Regolano.

99. Che ogni vicino auitato che  
Lij o' dal Sindico, o' dal Saluaro  
d'ordine suo a comparer in  
Regola per trattar i affari della  
Comunita' sia tenuto compa  
rerui sotto pena di lire due  
tories quocies, d'applicarti sp  
sa Fabrica della Parochiale  
di Baselga, e sotto l'istessa  
pena saranno tenuti a ritirarsi  
dal luogo della Regola tutti li  
Forastieri, e Fig: di Famiglia  
ffouciare alle confusioni che  
spcio sogliono nascere.

102. Che niuno tanto Terriero quan  
to Forastiere ardisca lasciar  
come

# LA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA

Baselga del Bondone - 1698

## IL DIRITTO DI VICINATO

3) Il Vicinato, e ben Comune non possi esser venduto, nè uero ad' alcuni tanto per contratto, quanto per ultime volontà, ma solo passi nelli figliuoli, e descendenti maschi.

Ravina, 1679-1779

Decimo quarto  
Ha ordinato, e comandato inoltre alli  
di uomini presenti, e consentienti  
che ogni qual volta vorranno far  
qualche opera di far comodare  
le strade, ponti, o cosa necessaria  
con persone, carri, bovi, allora uo-  
cuno di d. villa o abitante in spa-  
quando sia ricenato dal sindaco  
o saltaro per due o tre giorni avan-  
ti, se non vi ha grande premura  
di farlo, penche in tal caso si dovrà  
farlo subito, sia obligato a venire  
a riparare, e se lara tanto in fare  
quello, che tale inobediente paghi  
la pena di Lire tre al Fisco del Ven.  
Capitolo tante volte quante) e che  
il sindaco nel termine di tre giorni  
si obligato denunciarlo al Pod.  
del Ven. la uolo sotto la med. pena

## PRESTAZIONI D'OPERA COLLETTIVE

Villamontagna - 1512  
(copia sec. XVIII)

# LE CARICHE DIRETTIVE

---

©Provincia Autonoma di Trento

## IL SINDACO O MASSARO

Et Primo; Quanto sia della Regula, che ogni anno si debba far in detta Comunità un Sindaco, ovvero Massaro, quale habbia a governare detta Comunità secondo, che per sin adesso è stato servato e che ogni anno detto Massaro sia obligato a render conto della Administratione sua al subsequente Massaro infra termine de giorni Otto doppo, che sarà uscito de Sindaco ovvero Massaro, ed al detto subsequente.

Massaro possin dare il Giuramento sotto pena di Lire dieci d'esper applicata in beneficio del Comun, e niente di meno sia obligato a render conto a detta Comunità.

# REGOLANO E GIURATI-STIMATORI

9. In oltre fu stabilito, et ordinato, che occorrendo al Re,  
golano con suoi tre giurati Stimatori ad istanza

e requisitione di qualche Persona fare accesi  
sopra luoghi, e decretare sopra cose, che ricercano  
l'occular inspectione, come è stato osservato, per il  
parato, abbino per loro mercede troni cinque - E per  
il decreto troni uno. Se doveranno esaminar tes-  
timoni per cadaun bestimonio esaminato troni uno  
occorrendo poi impiantar, o prouar termini per ca-  
daun termine, carentani quattro.

Vigalzano di Pergine - 1736

# I CONTI SPAUR, REGOLANI MAGGIORI

6: Item il medemo Sabbo di Casolara li detti Juradi novi della Comunita debbono confirmar il Regolan piacendogli, et non piacendogli debbino eleger tre homeni pur vicini delli quali l'ill. et griffi S. Baroni di Sporo come Regolani maggiori della Regola nostra hanno liberta di dar il giuramento a qualche a lor piace, qual giuramento lor ill. S. Regolani lo da in publica Regola secondo l'usanza antica iurando ad sacra dei Evangelia di far l'officio del Regolan secondo l'usanza antica, far mandati per li Saltari, e castigar ognun desobediente, et contrafacciente alli Capitoli della Regola, e se esso Regolan non volesse esser diligente far l'officio, allora caschi ogni volta nella pena delle tre lire della Regola, la metta divenga alla Comunita, e l'altra metta alli Juradi.

7: Item il Regolan puole, et ha auctorita di far per li saltari comandamenti, et pignorar ad istantia d'ogni persona, che e richiederà.

Mezzolombardo -1584 (copia 1787)

# I GIURATI

36: Li Giurati dovranno invigilare che tanto le Comunità circanvicine quanto qualunque particolare confinante alle Beni Comunalì non pregiudichino alle ragioni d'essa loro Comunità in conto alcuno, e scorrendo qualche pregiudicio, ne doverano subito procurare il riparo con que' mezzi piu opportuni, come si ho detto nel capitolo antecedente decimo quinto; e mancando a ciò oltre il dovere pagare tutti li danni, spese, ed inferresse, saranno caduti per caduno, e cadauna volta nella pena di fiorini uno applicabile metà alla Comunità, ed un quarto all'Accusatore, ed il restante al consiglio.

37: L'ufficio de'li Giurati sarà pure il dovere spedire le denunce assis, condanne, che si conseguano li Cavalieri di Comune, saltari, o qualunque altra persona nel termine di quindici giorni consecutivi subito data la denoncia, e non spedend queste l'implicite denunce entro il prefisso tempo di giorni quindici, le spediranno al massaro, ed al Cavalier di Comune, o saltari, dando un terzo all'Accusatore, che doverano sotto il vincolo del loro giuramento tenere secreto, e li Giurati trascurati in adempiere a questo punto, cadetano, e saranno caduti cadauna, e cadauno denoncia, e volta nella pena di pagare il doppio di quanto doverà il delinquente, o delinquente, e ciò s'intende anche del massaro quando negligente un tale ufficio. qual pena sarà divisa metà all'Accusatore, e l'altra metà al consiglio, che doverà adempiere.

Noriglio - 1771

# LE CARICHE SUBALTERNE

---

©Provincia Autonoma di Trento

# IL SALTARO

## GUARDIA BOSCHIVA

Questo fu scritto come posera publica scuola. Quali uomini eletti hanno  
prima diligente, et matura consideratione, et visto li Capitoli della Carta vecchia di  
Comunità d'Alto, posero ogni profitto comodo, in uocando il nome del Signore,  
al quale ogni uolente di pascere, hanno ordinato, com'ordinato, et regolato come sequite.

### Ordini per la Montagna et Saltaro.

1<sup>o</sup> Item hanno ordinato et regolato, ricoraro et uolano, che nessuno della Pieve et  
Comunità d'Alto, debba nel gaso di Pasco, nominato gaso uero, trarre le reni pelli,  
puri ne anche per la lita per de uero per ogni reo lano, l'uscio del reo, l'uo  
de de lano, et l'uo de' al arch.

2<sup>o</sup> Item che nessuno di Comunità d'Alto debba fare d'una reo di gaso per de l'uo  
cuique col lano.

3<sup>o</sup> Item hanno regolato, che nessuno della Comunità d'Alto, nel lano gaso intendano  
fior del gaso uero, debba trarre la reo, ne pelli in pena de l'uo tre, et mese per ogni  
re de l'uo, et grossi trenta per ogni reo, et grossi de d'otto per ogni re de' al arch, ma che  
trouando l'uo di Amalchi, uchi tanto, che uno li reo per tre sal collo, si possa pigliare  
re de' l'uo.

4<sup>o</sup> Item, che nessuno tocchio nel gaso uero gaso di reo debba dare in pena de l'uo di

Brez - 1603

Cap. in. Obligo delli Saltari della Campagna  
li quali Saltari della Campagna, siano, et debbia-  
no essere, al continuo diligentissimi in custodire la  
Campagna, campi, et pradi si in monte, come in  
piano alli tempi debiti dalli danni, che si danno  
si de di, come de notte, et subito trouato alcun  
dannadore, lo debbians denonciare, alli Patro-  
ni delli luoghi, in penna de. carantani dodete  
per cadaun Saltaro, et cadauna uolta, sarà con-  
tentato.

Item che, per alcun modo non debbians, ne pos-  
sino andar in opera, ad aggiutar ad alcuno,  
ma debbians esser con assidua diligenza, inten-  
ti a difender la campagna, et pradi dalli dan-  
ni, che si danno, et ogni uolta, saranno ritrouati  
andar in opera, ca se hino in penna de lire due.  
per cadaun Saltaro, et cadauna uolta, saranno  
ritrouati, & a questo il Regolar minore si  
diligente, in aduertirli, & ritrouando detti  
Saltari fuora della custodia, de detta Cam-  
pagna, si obligato mettergli li pegni, altri-  
menti incorra esso Regolar in penna de lire  
due, et nondimens detti Saltari non intenti al-  
la detta custodia, pagar debbians lire due  
per uno, al Commun di Leuego, et Selua.

Salario

IL SALTARO

GUARDIA  
CAMPESTRE

Levico -1559 (copia  
secc. XVII-XVIII)

antica usanza, il Castello darà alli huomeni le solite spese, e regalie consuete.

Item far condurre le decime del Vino, e grani, di Soverio, Grom, Grumesse, Valda, ed Albian in Castello quando è ricercato.

Item si da autorità al Giurato del Commune, che scodi alli tempi debiti li stari di Segalla & li stari di formento, e li conzi di Vino, ed il smalzo come nel Urbario dalli Martini, e suoi conforti per fare l'elemosina alla Rogazione al Piazz secondo il solito, e che detta elemosina sia messa nel caneveto del Commun ivi al Piazz.

*Del Saltaro della Regola.*

Nel antedetto Sabato ancor in quella Regola fanno questi altri officii, cioè il Saltar della Regola, per roda, e gli dan il giuramento, che debbi prontamente, quando gli commette il Giurato, comandare li huomeni a far Regola, ed a conzar le strade, e far altri beneficii del Commune quando occorre, e comandar anco a far le dette fazioni del Castello, ed in occorenze insieme col Giurato, anco debbe prender qualche uno, secondo la commissione del Vicario, e del Castello esso Giurato suol piantare gli termini nei Campi, e luoghi delli partevesi quando ricercano.

IL SALTARO

'MESSO  
COMUNALE'

Segonzano - 1609

## I MISURATORI

- 66: Item, In quel giorno medesimo li Juradi debbono per li saltari far gridar tui in publica Regola all'incanto la mesuraria, come è Sto Lusanza, et quello ne dara più tui de presente sia sua, essendo però persona abbile, et sufficiente a far tall'officio in iudicio delli Juradi, et Consuli, li quali hanno autorità di confirmarlo, et tui il Regolan gli da il giuramento con patto espresso, et così si comette, che li mesuradori non possino esser più de doi compagni, ne far compagnia con altri in paese, ne in publico, perche se si sapera, che lo facciano, incorreranno nella pena di perder li denari, che avemo esborato, et immediate esser privati dell'officio.
- 67: Item, li Mesuradori per il giuramento loro debbino far l'officio iustamente, et observar li Capitoli infra della mesuraria sotto pena che si contiene in essi Capitoli, li quali sono questi.
- 68 P: Li mesuradori debbino cargar, et mesurar tutti li vini, che si vendono dalla abitanti nella Villa a Carasetti, o a

Mezzolombardo -1584  
(copia 1787)

**LE COLTIVAZIONI:**

---

**UNA PROPRIETÀ  
'SEMIPRIVATA'**

©Provincia Autonoma di Trento

# PRATI 'APERTI' NELLA STAGIONE MORTA

Iti Li pradi si derno essere de omni Sach p fina a  
Santo Jori comuni

*Caldes - inizio sec. XVI*

## DIVIETI DI PASCOLO PER PECORE E CAPRE NEI CAMPI E NELLE VIGNE

**Quinto:** Item, che le vigne e Campagne siano regolade per le piegore per fin' ad ogni Santi sotto pena de lire tre per cadauna volta se troverà a contrasfare, e chi contrasfarà.

**Sesto:** Item, che in tempo alcuno dell' anno persona alcuna non possi pascolare con Capre in le Vigne e Campagna sotto detta pena di lire Tre per essere tuolta per cadauno, e cadauna volta, che contrasfarà, e reffare il danno facendone al Patron.

# I 'VAIONI' A PROTEZIONE DELLE PROPRIETÀ PRIVATE, GRAVATE DA SERVITÙ PASCOLIVE

Rubrica sopra li Vaoni Cap: 11

Statuimo ancora che li lattari et ogni uno di loro siano obligati denunciar e far saper alli padroni delle Possessioni quando trovarano Vaoni in quelle: et lo si possono Appare. 2 -

Roncegno -1742

con tutti.

8

fo. Che al tempo delle Vendemie,  
niuno tanto Vicino, quanto Foras,  
fiere ardisca, o presuma auanti  
il stabilimento della Regola non  
demare poco, o assai in qualti,  
sia pertuente di d. <sup>ta</sup> Regola  
di Baseldelotto pena per ogni  
uno che commandate della  
Vendema, cioè Capo di casa di  
lire 25 oltre il dover dismet-  
ter la Vendema, et alli opera-  
ri o altri che vendematiere di  
lire due tante volte da in-  
corverti, quante sara contra-  
fatto, et applicarsi come sotto.

## LA VENDEMMIA

Baselga del Bondone -  
1698

# IL PASCOLO

---

©Provincia Autonoma di Trento

## BESTIAME AL PASCOLO COMUNE

*Trigesimo Sexto: Item che tutte le bestie, che non piovega, debbiano andare all'armento, e quelli, che non curano mandarle all'armento, si debbia mandare alle pianezze delti Castagnari in suso, o veramente de la' dalla Brenta, e chi contrasara, perda di pegno Carantani. Tre per cadauna bestia è valta:*

*Scurelle - 1552*

# LA MALGA COMUNE

Cap. vi. Malga della montagna. del Serzo. anno 1559  
Che li Sindici siano obligate per otto giorni  
auanti che si uada in montagna. di malgerar  
auisar li huomeni del Commun de Leuzp, et el  
ua, et in quel tempo de otto giorni si habbino  
a far le Compagnie, et tutti si accostino si li  
roueri, como li piechi, in pena de lire due  
per Sindico da esser applicada ut supra, et  
che tutti uadino a un tempo, ne alcuno hab  
bi, ne possi far, ne tener malge in pena in  
pena de lire due al giorno da esser applicada  
ut supra, et similmente nel smontegar niu  
no possi conder li loro animali rots dal mon  
te, in fino a S<sup>to</sup> Bartolamio, in pena de lire  
una al di per cadaun animal grosso et lire  
due al di per cadaun chiappo d'animali mi  
nori, et se pur si ritrouasse alcuno che per  
sua, o qualunque altro gratia, bisogno, o neces  
sita, uolente, o bisognasse desmontegar auanti  
S<sup>to</sup> Bartolamio, hauendo licenza dalla Regola,  
possa desmontegar, altrimenti no.

Levico -1559  
(copia secc.  
XVII-XVIII)

**LO SFRUTTAMENTO**

---

**DEI BOSCHI**

©Provincia Autonoma di Trento

# NORME VARIE SULL'USO DEI BOSCHI

Item, che niuno possa tagliar legna da fuoco nella selua di sopra,  
perche si vogliono tali legnami vntalmente per legni da ope-  
ra, sotto pena de f. 5. per carro.

Item che niuno possi far calcare in d. comune, senza licenza degli  
Stamenti del Comune, sotto pena di f. 50. per persona  
che contrafara a questo Capitolo.

Item, che non si possi far tagliandi nelli Boschi del detto Comune,  
sotto pena de f. 10. per Carro, e questo si fa per il gran-  
dimo danno, che da molti vien dato.

Item, che non si possi fare piu di cinquecento Vincelli, dico  
megni a Meida, per fuoco, sotto pena de f. 10. per Carro.

Item, che niuno possi, ni debba tagliare Alberi nel Gazo,  
di esso Comune sotto pena de f. 3. per pianta, per ogni  
volta, che si trouara far tal danno.

Item, che non si possi tagliar Poneri nel detto Gazo sotto pena  
de f. 1. per pianta.

Vigolo Baselga –  
1513 (copia 1685)

## I 'GAGGI', RISERVE BOSCHIVE

4 Item Che niuna persona, tanto ferriera, quanto forastiera  
avdisca o presuma Boschizare o far Boschizare nelli  
predetti Tazi, sotto pena di due grossi carentani per  
cadauna pianta, et più secondo alla qualità delle  
piante  
Item per cadaun carro di legna sotto pena di lxxi (cento  
moneta Trentina)  
Item per cadaun fascio sotto pena di grossi carentani  
quattro

*Vigolo Vattaro -  
1564-SEC. XVIII*

## PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

FVOGHO NON SIA MESSO  
*nei Boschi del Comune*  
Cap. 30.

**I**TEM se statuisse, et ordina, che se alcuno  
mettera fuogho nel Comune de Vigolo oio,  
e in Boscho a' brusciarlo, debbia pagar  
lire dese de bona moneta, et se credi a  
ciascun Testimonio, ouer accusatore.

# LA RELIGIOSITÀ

---

©Provincia Autonoma di Trento

Dell'interuenir alle publiche,  
Processioni Cap. 25 -  
XXV.

Quando auuien andare in Processione con le croci  
tra il Popolo à quest' effetto auuocato debba  
ordinatamente seguire li Standardi, & croci,  
e quando li proprij Patroni non potessero  
andarui in persona, douano mandare Perso-  
ne sufficienti, che accompagnino dette Processio-  
ni hno al ritorno alla Chiesa, e per ogni buon  
gouerno, li douerà per il Saltare della Com-  
munità chiamare, e riconoscere ordinatamente  
tutte le Persone di luogo per luogo, e quelli, che  
mancarano ouero non hauessero mandata per-  
sona sufficiente, siano condannati ogni uolta  
in lire una di ora bianca, d'ora applicata  
alla Chiesa -

OBBLIGO DI  
PARTECIPARE  
ALLE  
PROCESSIONI

Meano  
-1623/1779

**COMUNITÀ**

---

**TENDENZIALMENTE CHIUSE**

©Provincia Autonoma di Trento

# LIMITAZIONI PER I FORESTIERI NELL'USO DEI PASCOLI

**L**i Forestieri non possano intro-  
dur Bestiami forestieri ne Pas-  
coli Communalì. Cap. 22.

**XXII.**

**S**i Statuiscce, che alcuna persona, che non sia ag-  
gugata à Ben Comune non possa, ne  
debbà introdur Bestiami di sorta alcuna, per  
hauer il Beneficio di Pascoli Communalì, solo  
per gualti, et fine ordinariamente per proprio  
bisogno, solo una de. l. uno, per ciascheda una  
volta - Il che s' intende ante q' li Vicini d' un Comm.<sup>e</sup>

Meano  
-1623/1779

# LIMITAZIONI NELL'USO DEI BOSCHI

**L**i Habitanti Forestieri non possono  
far legne da uendere, ne medar  
Vincelli nel Commune. Cap. 13.

## XIII.

**N**on sia lecito ad alcuna persona, o famiglia,  
che non sarà aggregata al Ben Commune,  
nelli Beni Communalis di questa Communita.  
far legne da uendere di che hora si uoghia,  
oltre il loro bisogno, che può esserli necessa-  
rio per li hui Campi, et fuoco domestico, o  
quali anco sarà uisato il far miche de  
Vincelli nel Commune, ma dovranno fatti  
il Faghis condurli a Casa loro, et ciò sotto le  
pene solite d'applicarsi come di sopra, tante  
volte, quante sarà contrafatto.


Meano  
-1623/1779

# ALTRE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI

---

PER LO STUDIO DELLE  
COMUNITÀ RURALI

# VERBALI DELLE RIUNIONI COMUNITARIE




Ravina



Povo



Meano




Mezzocorona




Levico

# regolano - Villamontagna




# REGISTRI DI CONTO DI SINDACI, REGOLANI, CONSOLI


## sindaci - Povo




## consoli - Villa Rendena



## sindaci - Gardolo



Trento




Bezzecca

ESTIMI



Transacqua



Meano

## LIBRI DELLE 'COLTE'




*Bosentino e  
Migazzone*


# ATTI CONFINARI



Trento-comunità  
Bondone




Sfruz-Coredo



Segonzano-Piné

# PRIVILEGI



Levico



Pieve Tesino

# Levico - capitoli macello

# NORMATIVE VARIE

16  
Capitoli della Bechana de esser oscuati de Eugenio Passer  
Bechano

Primo la carne di Arve, Pecora, Capretto, Gattini tutta a adq  
la bra, la carne poi di Pecora makhis a soldi quatro a bra  
con proibitione espussa che di questi animali non se  
possa ammazar se non doppo il mese d'agosto, et il Regato di  
Civello, et Capretto a soldi dieci suad.

Item che tutti quelli della bnditione di Lavinio, et selua che  
hauerano animali da macello habbino ad offerirli al sud. Bechano  
et volgado non restardo accordati a ochio, sijno scutti di,  
darli a bra con il solito suo quindagno di honi uno, et a parte  
dogni animale ad lui sua obligato vicuen a questo prezzo  
relitij alij, ad rem non fauentibz

Fio. Antonio Accarini  
Regolano maggiore

11

# Sfruz - forno da pane


232.  
1680  
Privilegium Fontici Paris

Erasmus de A. botij dei Emra Quinorus Langus  
Inducti J. Notum quia tenore patris quibz expe  
de universis patris patris patris patris patris  
Hominiu' communitatis, Fontici, illis sua manna  
causa bntz annuato conuente intrata quibz  
fontici patris patris patris patris patris  
et in Fontici hestera remissa approbata, et in  
dignitate ipa bntz, per et huc approbata  
con Fontici manna, et patris hestera remissa  
operari sub noni de patris in illis, et non ta  
remissa intelligit patris patris patris patris  
patris patris patris patris patris patris  
quod sui manna ad patris hestera remissa  
Fontici hestera remissa patris patris patris  
Fontici hestera remissa patris patris patris  
Fontici hestera remissa patris patris patris

Capitula autem sunt ista

¶ Que si fuerit il barchine de honi manna della  
Communitati de Fontici, et non hestera remissa  
de hestera remissa patris patris patris patris

1680




# VENDITE, LOCAZIONI, AFFITTI ...

## Pieve Tesino - locazione



## Pieve Tesino - affitti beni della chiesa



## di un monte

## Trento - appalto macello

# GLI ATTACCHI ALLA GESTIONE COMUNITARIA

---

## TRA SETTE E OTTOCENTO

©Provincia Autonoma di Trento

## IL CONTROLLO DELLE ADUNANZE REGOLIERE

**C**on Ordine Governiale del primo Maggio corrente vengono per l'avvenire assolutamente proibite tutte le *Regole generali* delle Comunità, quali potranno aver luogo soltanto in quel caso, in cui dalla rispettiva Superiorità locale, dopo d'aver a questa esposti gli oggetti da mettersi in deliberazione, verranno riconosciute per necessarie, e vantaggiose, e ne verrà quindi dato il consenso, con che però sieno tenute sotto il Presidio della Superiorità stessa; giacchè in caso contrario verranno riputate tali radunanze come illecite combriccole del popolo, e faranno in tal guisa giudicate.

Nel medesimo tempo viene dichiarato, che non si avrà più alcun riflesso a qualsiasi Ricorso presentato a nome di qualche Comunità, qualora a questo non sia annessa una copia legale del rispettivo Protocollo comunale correlativo all'oggetto del Ricorso.


Locchè s'intima per l'occorrente pubblicazione ed esatta osservanza.

Dall' Imp. Reg. Ufficio Capitaniale del Circolo ai Confini d'Italia. *Roveredo li 10 Maggio 1787.*

**GIUSEPPÉ DE TRENTINAGLIA,**

Capitano Imp. Reg. del Circolo.

*“Avertiti li convicini della comunità di Villa Rendena di doversi presentare avanti Sua signoria illustrissima ad effetto di sentire a proponersi loro un piano di capitoli da osservarsi in futuro per il buon regolamento di detta comunità e segnatamente per prevenire quelli disordini, che succeder sogliono dal congregarsi tutto il popolo nella regola, come in passato far si soleva; quali capitoli comunicati a deputati della stessa comunità, furono anche da questa placitati, restando solo che vengano publicati e notificati in publica regola per la totale inviolabile loro osservanza.”*



*Villa Rendena - 1772*

Breguzzo -  
1795

Capitoli da osservarsi in avvenire per il Regolamento annuale della Comunità di Breguzzo subordinatamente sempre alla Sovrana autorità di Sua Altezza Revm<sup>a</sup> Vescovo, e Principe Clementissimo

Primo a scanso delle confusioni e disordini, che si sperimentano col radunarsi frequentemente li Vicini in Regola per trattare, reggere, deliberare, e governare li Comunali interessi resteranno in avvenire interdetta proibite, e levate le solite Regole

a riserva di due generali, che si faranno li sedeci Agosto, e quattordici Settembre, e caso fosse festivo il giorno susseguente, ed a riserva pure di quelle Regole, che dalli Consoli, che saranno pro tempore col consenso del Consiglio da nominarsi crederanno si opportune, ed expedienti oltre le predette nelli due fissati giorni

“A scanso delle confusioni e disordini che si sperimentano col radunarsi frequentemente li vicini in regola per trattare, reggere, deliberare e governare li comunali interessi, resteranno in avvenire interdette, proibite e levate le solite regole a riserva di due generali, che si faranno li sedeci agosto e quattordici settembre ...”

(*Concerne le Autorità Giudiziali nel Tirolo.  
Fogl. del Gov. Num. 2. col. 77.*)

NOI MASSIMILIANO GIUSEPPE PER LA DIO-GRAZIA RE DI BAVIERA.

Noi ci abbiamo fatto rassegnare un rapporto circostanziato sopra la costituzione delle così dette. Regolanerie maggiori, e minori, che in alcuni contorni del Tirolo Meridionale formano una specie di Istanza intermedia, e ordiniamo col presente, che debbanò esser totalmente e assolutamente abolite queste Istituzioni anomale, incompatibili colla nuova organizzazione dei Giudizj Distrettuali, come con qualunque altra regolare amministrazione di Giustizia, e di Polizia.

All' incontro sono da stabilirsi pur anche in questi Distretti del Tirolo i Capi delle Ville, e sono loro da assegnarsi le incombenze fissate per questi Capi coll' Ordine generale del 24 Marzo 1802.

Monaco a' 4 Gennajo 1807.

MASSIMILIANO GIUSEPPE.

BARONE DI MONTGELAS.

Per ordine di S. M. il Re.  
de Krempeihuber.

4 GENNAIO 1807:

ABOLIZIONE DELLE  
REGOLANIE MAGGIORI E  
MINORI

FOGLIO D' AVVISI  
PER IL CIRCOLO DELL' ADIGE  
CON SPECIALE PRIVILEGIO  
DI SUA MAESTÀ IL RE DI BAVIERA.

EDITTO

*sul sistema Comunale.*

NOI MASSIMILIANO GIUSEPPE PER LA DIO GRAZIA RE DI BAVIERA.

Noi Ci siamo risolti di stabilire relativamente al sistema Comunale delle generali ed uniformi determinazioni, e di comprendere nella concernente Ordinazione tanto i rapporti legali, che si competono alle Comuni, come anche i principj, dietro i quali esser deve regolata la loro amministrazione Politica ed Economica.

LA LEGGE  
COMUNALE

BAVARESE

DEL 1808

gratuitamente.

§. 63. Tanto le Comuni, che il Consiglio Municipale non possono radunarsi che sopra convocazione, e sotto la direzione dell'Autorità di Polizia. Essi nulla possono deliberare senza saputa ed approvazione della medesima.

§. 64. In que' luoghi, ove l' Im-

( 337 )

( N. 194. ) *DECRETO che estende al dipartimento dell' Alto Adige il sistema d' amministrazione dei comuni del regno.*

23 agosto 1810.

N A P O L E O N E ,

*Per la grazia di Dio e per le Costituzioni,*

IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D' ITALIA,

PROTETTORE DELLA CONFEDERAZIONE DEL RENO  
E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

*EUGENIO NAPOLEONE DI FRANCIA, Vicerè  
d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere  
di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli  
che vedranno le presenti, salute :*

Essendo urgente di estendere al dipartimento dell' Alto Adige le disposizioni delle leggi e dei decreti vigenti nel regno sull' organizzazione dell' amministrazione de' comuni;

Sopra rapporto del ministro dell' interno,  
Noi, in virtù dell' autorità che ci è stata delegata dall' altissimo ed augustissimo imperatore e re NAPOLEONE I, nostro onoratissimo padre e grazioso sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

T I T O L O P R I M O .

*Disposizioni generali.*

Art. 1. I comuni si distinguono in tre classi: appartengono alla prima classe tutti quelli la cui popolazione eccede i dieci mila abitanti; alla seconda quelli che oltrepassano i

23 AGOSTO 1810:

DECRETO CHE  
ESTENDE AL  
DIPARTIMENTO  
DELL'ALTO ADIGE IL  
SISTEMA  
D'AMMINISTRAZIONE  
DEI COMUNI DEL  
REGNO

BOLLETTINO DELLE LEGGI

DEL

REGNO D' ITALIA.

# IL DIPARTIMENTO DELL'ALTO ADIGE

